



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoas'chèft Hoa Valzegu' ont Bersntol

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8

DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: presa atto non necessità adozione ricognizione ordinaria partecipazioni societarie al 31.12.2021.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 17.00, presso la sala Mauro Dallapiccola – 1° piano della sede della Comunità in piazza Gavazzi, Pergine Valsugana, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio dei Sindaci.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
BERETTA GIANNI - Sindaco	X		
FANTINI FRANCESCO - Sindaco	X		
FONTANARI ANDREA - Presidente	X		
FORTAREL KATIA - Sindaco		X	
GADLER MIRKO - Sindaco	X		
MOAR FRANCO - Sindaco	X		
MOLTREER LORENZO - Sindaco	X		
OSS EMER ROBERTO - Sindaco		X	
PERINELLI MARCO NICOLÒ - Sindaco		X	
PUECHER LUCA - Sindaco	X		
SANTUARI ALESSANDRO - Sindaco	X		
STENICO MAURO - Sindaco	X		
UEZ CRISTIAN - Sindaco	X		
WOLF ELISABETTA - Sindaco	X		
ZANLUCCHI PAOLO - Sindaco		X	

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa MARIUCCIA CEMIN.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREA FONTANARI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Sindaci Signori: e .

OGGETTO: presa atto non necessità adozione ricognizione ordinaria partecipazioni societarie al 31.12.2021.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Preso atto che con circolare del Consorzio dei Comuni Trentini ns. prot. arr. n. 22852 dd. 14.11.2022 ad oggetto *“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e censimento delle partecipazioni pubbliche”*, si evidenziava come per gli Enti locali trentini la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie (che tiene luogo alla razionalizzazione periodica a livello nazionale) dev'essere adempiuta con un provvedimento a cadenza triennale (eventualmente aggiornabile annualmente) consentendo quindi di adottare il provvedimento di razionalizzazione/ricognizione con cadenza ultrannuale e non annuale.

Verificato che la Comunità aveva adottato la ricognizione e razionalizzazione di cadenza triennale lo scorso anno (Decreto Commissario n. 217 dd. 27.12.2021).

Visto al riguardo il decreto commissariale n. 217 dd 27.12.2021 ad oggetto *“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020 dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol ai sensi dell'art. 24 c. 4 della L.P. n. 19/2016 e dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n.1/2005 e ss.mm., e dell'art. 20 D.lgs. 175/2016 e s.m.”* e l'atto di *“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020”* dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol ai sensi dell'art. 24 c. 4 della L.P. n. 19/2016 e dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n.1/2005 e ss.mm., e dell'art. 20 D.lgs. 175/2016 e s.m., allegato, parte integrante e sostanziale al decreto, ai quali si rimanda ob relationem.

Preso atto che in data 16 novembre u.s. è stato chiesto al revisore dei conti della Comunità parere circa l'opportunità che non sia necessario adottare il provvedimento di ricognizione nè aggiornarlo in quanto al 31.12.2021 nulla è cambiato rispetto alla ricognizione e razionalizzazione di cadenza triennale di cui al sopracitato decreto, restando solo l'obbligo di dar corso agli adempimenti sulla piattaforma MEF per il censimento delle partecipazioni pubbliche.

Visto al riguardo il parere, in atti sub prot. n. 23328 dd. 21.11.2022, del revisore dei conti della Comunità, che conferma che *“la ricognizione ordinaria va fatta ogni tre anni, mentre è necessario procedere al censimento delle partecipazioni pubbliche sulla piattaforma MEF”*.

Ritenuto di condividere quanto riportato dalla circolare del Consorzio dei Comuni Trentini, che viene allegata sub A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, circa il fatto che è consentito alle amministrazioni di adottare il provvedimento di razionalizzazione/ricognizione con cadenza ultrannuale e non annuale.

Ritenuto conseguentemente di ravvisare l'opportunità, giusto parere del revisore dei conti, che viene allegato sub B) al presente provvedimento, che non è necessario adottare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2021, mentre rimane necessario procedere al censimento delle partecipazioni pubbliche sulla piattaforma MEF, tenuto conto che al 31.12.2021 nulla è cambiato rispetto alla ricognizione e razionalizzazione di cadenza triennale di cui al decreto commissariale 217/2021.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di consentire l'adozione degli atti gestionali conseguenti (censimento delle partecipazioni pubbliche sulla piattaforma MEF).

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Programmazione e diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e dato atto che non è necessaria l'acquisizione del parere contabile in quanto il presente provvedimento non rileva ai fini contabili.

Vista la legge provinciale 16.06.2006, n. 3, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 06.07.2022, n. 7, e in particolare gli artt. 15, comma 2, e 17 bis.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2 e ss. mm.

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano da parte dei n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di prendere atto, per le motivazioni tutte in premessa, della non necessità dell'adozione della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2021, rimanendo necessario solo procedere al censimento delle partecipazioni pubbliche sulla piattaforma MEF, tenuto conto che al 31.12.2021 nulla è cambiato rispetto alla ricognizione e razionalizzazione di cadenza triennale di cui al decreto commissariale n. 217/2021;
2. di allegare conseguentemente, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini ns. prot. arr. n. 22852 dd. 14.11.2022 ad oggetto *“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e censimento delle partecipazioni pubbliche”*.
3. di allegare conseguentemente, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, il parere, in atti sub prot. n. 23328 dd. 21.11.2022, del revisore dei conti della Comunità, che conferma che *“la ricognizione ordinaria va fatta ogni tre anni, mentre è necessario procedere al censimento delle partecipazioni pubbliche sulla piattaforma MEF”*;
4. di incaricare il Servizio Programmazione e diritto allo studio degli adempimenti conseguenti di cui al punto 3.;
5. di dichiarare, con votazione separata, con voti favorevoli unanimi, espressi dai n. 11 sindaci presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni espresse in premessa;
6. di pubblicare la presente deliberazione all'albo telematico dell'ente;
7. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione al Consiglio dei Sindaci, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Andrea Fontanari

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Mariuccia Cemin

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Trento, 14 novembre 2022
DS/ed


Ai Sindaci dei Comuni trentini
Ai Commissari di Comunità
Ai Presidenti dei BIM

interoperabilità PITRE


OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e censimento delle partecipazioni pubbliche.

Siamo con la presente a trasmettere la circolare relativa all'argomento di cui all'oggetto. Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.
Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
dott. Marco Riccadonna



Il Presidente
dott. Paride Gianmoena



In data 8 novembre 2022, il Ministero dell'Economia e Finanze ha reso contestualmente noti, attraverso pubblicazione sul [Portale Tesoro](#), i modelli di raccolta dei dati, funzionali alla **razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche** (art. 20 d.lgs. n. 175/2016) ed al **censimento annuale delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti** (art. 17 d.l. n. 90/2014).

Si ricorda che, per gli Enti locali trentini, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 d.lgs. n. 175/2016, tiene luogo la **ricognizione prevista dall'art. 18 co. 3 bis 1, l.p. 10 febbraio 2005, n. 1**. Detta ricognizione deve essere adempiuta, attraverso l'adozione di un provvedimento a cadenza triennale, eventualmente aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, e la sua successiva trasmissione ai soggetti di seguito indicati.

Diversamente, il **censimento delle partecipazioni pubbliche**, di cui all'art. 17 d.l. n. 90/2014, deve essere adempiuto annualmente. Esso, tuttavia, consiste nella mera comunicazione al Ministero competente di dati relativi alle partecipazioni detenute e dei rappresentati nominati dall'Amministrazione, e NON richiede l'adozione di un formale provvedimento da parte dell'ente entro la scadenza del 31.12.2022.

L'applicativo Partecipazioni provvederà, in forma integrata, sia alla raccolta dei dati relativi al censimento annuale, che all'acquisizione dei provvedimenti di razionalizzazione/ricognizione periodica delle partecipazioni, con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2020.

Per gli Enti ai quali la legislazione regionale o provinciale consente di adottare il provvedimento di razionalizzazione/ricognizione con cadenza ultrannuale (come gli Enti locali trentini), si confida che continuerà ad essere prevista la facoltà di dichiarare di non avere adottato il provvedimento in oggetto entro il 31.12.2022. Tali enti saranno, conseguentemente, dispensati dalla compilazione dei campi relativi alla razionalizzazione, e dovranno compilare esclusivamente le schede relative al censimento annuale.

Di seguito, si riportano alcune indicazioni specifiche, in relazione ai due adempimenti citati:

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

- **Forma:** deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con cadenza triennale, eventualmente aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno.
- **Trasmissione del provvedimento:** Il provvedimento, qualora adottato entro il termine sopra indicato, dovrà essere trasmesso alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei conti, attraverso l'applicativo ConTE, ed alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del d.lgs. n. 175/2016, costituita presso il MEF, attraverso l'applicativo Partecipazioni, nel momento in cui il sistema sarà aperto alla compilazione per gli adempimenti in oggetto. L'apertura del sistema sarà comunicata con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e sull'home page del Portale Tesoro e con l'invio di e-mail ai responsabili e agli utenti registrati per l'applicativo *Partecipazioni*.
- **Ambito oggettivo delle partecipazioni considerate:** esclusivamente partecipazioni in società, come definite dall'art. 3 co. 1 lett. l) d.lgs. n. 175/2016, detenute in via diretta o in via indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica, al 31 dicembre 2021.

In merito al concetto di società controllata, ai fini del d.lgs. n. 175/2016, si richiamano le indicazioni contenute nell'orientamento concernente *"la nozione di società a controllo pubblico"* di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", pubblicato il 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro (www.dt.mef.gov.it). Si considerano controllate anche le



società *in house*, su cui l'Ente eserciti il controllo analogo, di cui all'art. 5 co. 5 d.lgs. n. 50/2016, congiuntamente ad altri soggetti pubblici. Non sono prese, invece, in considerazione le partecipazioni, dirette o indirette, in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette in società detenute per il tramite di soggetti che non risultano controllati dall'Ente locale, secondo l'ampia accezione di cui sopra. Si rimanda, in ogni caso, alle più approfondite indicazioni contenute negli [Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche \(PDF - 1045 KB\)](#)

- **Contenuto:** attraverso il provvedimento in oggetto, si sottopongono tutte le partecipazioni ricadenti nell'ambito oggettivo sopra descritto alla **verifica di insussistenza degli indici individuati dall'art. 18 co. 3 bis 1 l.p. n. 1/2005 (da leggersi in uno con l'art. 24 co. 3 l.p. n. 27/2010)**.

Qualora l'Amministrazione detenga partecipazioni in società che integrino i presupposti individuati dalle disposizioni precitate, il provvedimento individuerà motivatamente un **programma di razionalizzazione societaria**, teso al superamento delle criticità rilevate, mediante l'eventuale emanazione di specifiche prescrizioni di gestione nei confronti della società, oppure la previsione di operazioni straordinarie (fusione, liquidazione etc.) o ancora la dismissione della partecipazione (mediante alienazione o recesso). Il programma di razionalizzazione, accompagnato da un'apposita relazione tecnica, individua specificatamente le modalità ed i tempi di attuazione delle misure previste, e stabilisce il termine entro cui è adottata la relazione sulla sua attuazione e sul conseguimento degli obiettivi, anche in termini differenziati rispetto a quanto previsto dall'art. 20 co. 4 d.lgs. n. 175/2016.

Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016.

- **Modelli per la redazione del provvedimento:** vengono in rilievo i seguenti modelli pubblicati sul Portale partecipazioni del MEF:
 - [Scheda Revisione periodica - 2021](#)
 - [Scheda relazione attuazione - 2021 \(contiene le schede da utilizzare in relazione alle partecipazioni non più detenute al 31.12.2021 o alla data di adozione del provvedimento\)](#)

Tali modelli ricalcano i campi che dovranno essere compilati sul portale Partecipazioni, di cui al punto precedente, qualora l'Amministrazione dichiari di aver adottato il provvedimento di ricognizione. Se ne suggerisce l'impiego quali allegati al provvedimento consiliare di ricognizione, ferma restando la possibilità di provvedere alla redazione di un documento più articolato a supporto delle valutazioni di competenza dell'amministrazione, in particolar modo quando sia necessario provvedere alla redazione di un programma di razionalizzazione societaria. Considerata la necessità di tenere conto delle peculiari disposizioni di cui all'ordinamento provinciale, dovranno essere valutati gli opportuni adeguamenti ai suddetti modelli.

CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEI LORO RAPPRESENTANTI PRESSO ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETÀ ED ENTI

- **Forma:** si tratta di una rilevazione da adempiere mediante attraverso l'accesso al Portale partecipazioni del MEF, nel momento in cui il sistema sarà aperto alla compilazione per gli adempimenti in oggetto. L'apertura del sistema sarà comunicata con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e sull'home page del




Portale Tesoro e con l'invio di e-mail ai responsabili e agli utenti registrati per l'applicativo *Partecipazioni*.

- **Ambito oggettivo delle partecipazioni considerate:** tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro. Sono censite, inoltre, tutte le partecipazioni indirette detenute in società, per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione. Si rimanda, in ogni caso, alle più approfondite indicazioni contenute negli [Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche \(PDF - 1045 KB\)](#)
- **Contenuto:** si rimanda al contenuto delle seguenti schede, pubblicate dal MEF e corrispondenti ai campi che dovranno essere compilati sul Portale partecipazioni:
 - [Scheda Partecipazione - 2021](#)
 - [Scheda Rappresentante - 2021](#)

Si informa che, come di consueto, **questo Consorzio ha provveduto alla richiesta, in forma centralizzata, dei dati relativi alle società di sistema Trentino digitale s.p.a., Trentino riscossioni s.p.a. e Trentino trasporti s.p.a.**, oltre che delle partecipazioni indirette detenute attraverso le stesse. A tal fine, è stato assegnato alle suddette Società il termine del **18 novembre p.v.**. Non appena disponibili, i dati raccolti saranno inoltrati a codeste Amministrazioni.

Contestualmente, si procederà alla trasmissione dei **dati relativi a questo Consorzio** ed alle partecipazioni detenute dallo stesso (SET distribuzione s.p.a., Federazione trentina della Cooperazione s.c., Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito Cooperativo s.c.).

Il Responsabile dell'Area Istituzionale Giuridica
dott. Davide Sartori





Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e censimento delle partecipazioni pubbliche

Mauro Angeli - dottore commercialista e revisore legale <mauro-angeli@studio-angeli.it> 16 novembre 2022 17:28

Rispondi a: mauro-angeli@studio-angeli.it

A: Luca Dallarosa <luca.dallarosa@comunita.altavalsugana.tn.it>

Grazie Luca,


concordo con te, la ricognizione ordinaria va fatta ogni 3 anni, mentre

è necessario procedere al censimento delle partecipazioni pubbliche sulla

piattaforma MEF.

Buona serata!

Mauro





Luca Dallarosa <luca.dallarosa@comunita.altavalsugana.tn.it>

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e censimento delle partecipazioni pubbliche

1 messaggio

Luca Dallarosa <luca.dallarosa@comunita.altavalsugana.tn.it>

16 novembre 2022 11:45

A: mauro-angeli@studio-angeli.it

Buongiorno Mauro,

in riferimento all'allegata circolare del Consorzio dei Comuni Trentini che evidenzia come per gli Enti locali trentini la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie (che tiene luogo alla razionalizzazione periodica a livello nazionale) dev'essere adempiuta con un provvedimento a cadenza triennale (eventualmente aggiornabile annualmente) consentendo quindi di adottare il provvedimento di razionalizzazione/ricognizione con cadenza ultrannuale e non annuale, sono a chiedere se condividi l'opportunità che la Comunità si avvalga di tale facoltà, avendo adottato la ricognizione e razionalizzazione di cadenza triennale lo scorso anno (Decreto Commissario n. 217 dd. 27.12.2021) e quindi non si proceda all'adozione di tale provvedimento.

Sarei invece dell'idea di adottare un semplice decreto atti indirizzo del Presidente (quindi solo con parere di regolarità tecnica, ma senza parere di regolarità contabile e senza parere del revisore dei conti) che, preso atto della circolare (che si allega parte integrante al decreto), dichiara che conseguentemente non è necessario adottare il provvedimento di ricognizione nè aggiornarlo in quanto nulla è cambiato rispetto alla ricognizione triennale del 2021. Infine in tale decreto, andrei ad evidenziare che si incaricano gli uffici degli atti gestionali di competenza, tra cui rilevano gli adempimenti sulla piattaforma MEF per il censimento delle partecipazioni pubbliche.

Rispetto alla eventuale trasmissione alla Corte dei Conti di tale decreto, riterrei che non vada fatta.

Che ne pensi?

Attendo risposta, grazie.

--

dott. Luca Dalla Rosa
Responsabile Servizio Programmazione e Diritto allo studio
Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Piazza Gavazzi, 4
38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461 519502
cell. 334 6615181

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e del regolamento europeo n. 679/2016, il contenuto di questa e-mail e degli eventuali allegati sono riservati e ad uso esclusivo del destinatario.

Chiunque riceva questo messaggio per errore è pregato di distruggerlo e contattare il sottoscritto. Si informa inoltre che la risposta alla presente, compresi eventuali allegati, potrebbe essere visionata, ai fini del disbrigo delle competenze lavorative, anche da altro personale addetto.